



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 del 11.05.2023

COPIA

Oggetto: Incremento del budget relativo al salario accessorio del personale dipendente in attuazione dell'articolo 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 in misura pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Triennio 2023/2025.

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli enti determinano annualmente le risorse economiche da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane, al riconoscimento dei compensi per gli istituti aventi carattere accessorio contrattualmente previsti e alla remunerazione dei risultati di performance secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.150/2009;

Considerato che le suddette risorse economiche confluiscono nel cosiddetto fondo delle risorse decentrate, quantificato su base annua dall'Amministrazione tenuto conto delle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo vigenti, delle disponibilità finanziarie dell'Ente, di tutti gli altri parametri previsti dalla normativa in materia e degli eventuali limiti stabiliti dalla legge;

Ricordato che in materia di determinazione delle risorse da destinare al salario accessorio del personale dipendente negli ultimi anni hanno rilevato:

- l'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, in virtù del quale:
 - con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
 - la riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014;
 - con decorrenza 01/01/2015 la decurtazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo dell'articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010;
- l'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015, abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo n.75/2017, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, comunque, andasse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legge n.80/2021 ai sensi del quale i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti

delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;

Visto l'articolo 1, comma 604, della Legge n.234/2021 a norma del quale al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per gli enti locali, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'articolo 79 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 16/11/2022 relativo al triennio 2019/2021, il quale disciplina le modalità di costituzione del fondo annuale delle risorse decentrate da destinare al personale dipendente (nel prosieguo "Fondo") a decorrere dall'anno 2023, suddivise in risorse stabili, aventi carattere di certezza e vincolanti per l'Ente quanto al loro finanziamento che riveste carattere obbligatorio, e risorse variabili, connotate appunto dalla loro variabilità, il cui finanziamento in alcune ipotesi è rimesso alla discrezionalità delle Amministrazioni e/ o è subordinato al ricorrere di determinate casistiche e/o condizioni, ed in particolare:

- il comma 6, a norma del quale la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'articolo 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;
- il comma 2, lettera c), a norma del quale gli enti possono altresì destinare al Fondo ulteriori risorse, variabili di anno in anno, sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- il comma 3, a norma del quale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge n.234/2021, con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'articolo 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018; tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge n.80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017; gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 6; le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL;
- il comma 5, a norma del quale, tra l'altro, le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate,

quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Rilevato che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 per l'Amministrazione comunale di Sestu, come da ultimo acclarato con deliberazione di Giunta n.224 del 22/12/2021, risulta essere pari a complessivi euro 322.787,89;

Considerato che il totale del monte salari relativo all'anno 2018 rilevante ai fini dell'articolo 79, comma 3, del CCNL 2019/2021 è pari ad € 2.252.921,00, cui consegue un possibile incremento annuo delle risorse decentrate, pari allo 0,22% dello stesso, quantificabile in € 4.956,43 oltre oneri riflessi ed Irap, da ripartirsi tra fondo delle risorse decentrate ed assegnatari degli incarichi di elevata qualificazione secondo quanto contrattualmente previsto;

Visto il bilancio 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10/2023 è dato atto che sui capitoli di spesa n.9320, n.9322 e n.9323/10 di ciascuna delle annualità 2023/2025, rispettivamente deputati al pagamento di competenze, oneri ed Irap, insistono sufficienti risorse finanziarie per garantire la copertura della spesa derivante dall'incremento del salario accessorio in parola;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

1. di garantire al personale dipendente, nel triennio 2023/2025 e per ciascuna annualità di bilancio, l'incremento delle risorse decentrate previsto dall'articolo 79, comma 3, del CCNL 2019/2021, pari allo 0,22% del monte salari 2018, quantificabile in complessivi € 4.956,43 oltre oneri riflessi ed Irap, come da tabella di calcolo allegata alla presente;
2. di disporre che le somme di cui al precedente punto 1, pari ad euro € 4.956,43, annui, siano devolute all'incremento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 79 e allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 6 del CCNL 2019/2021 con specifico riferimento alla quota parte da destinarsi alla retribuzione di risultato dei soggetti titolari delle posizioni di elevata qualificazione, da ripartirsi proporzionalmente, secondo quanto contrattualmente previsto, sulla base degli importi relativi all'anno 2021 riferibili alle medesime voci;
3. di prevedere che gli incrementi in parola relativi all'annualità 2023 siano maggiorati della corrispondente quota riferibile all'anno 2022 secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 5, del CCNL 2019/2021;
4. di dare atto che il costo complessivo annuale degli incrementi di cui trattasi risulta pari:
 - ad € 13.114,74 per l'anno 2023 da imputarsi sul bilancio 2023/2025, esercizio 2023, come appresso specificato, fatte salve successive modificazioni:
 - € 4.956,43 per quota parte competenze budget 2023, sul capitolo di spesa 9320/2023;

- € 4.956,43 per quota parte competenze budget 2022, sul capitolo di spesa 9319/2023;
 - € 1.179,64 per quota parte oneri riflessi, sul capitolo di spesa 9322/2023;
 - € 1.179,64 per quota parte oneri riflessi, sul capitolo di spesa 9319.1/2023;
 - € 421,30 per quota parte Irap, sul capitolo di spesa 9323.10/2023;
 - € 421,30 per quota parte Irap, sul capitolo di spesa 9319.10/2023;
 - ad € 6.557,37 per ciascuna delle annualità 2024/2025 da imputarsi sui relativi esercizi come appresso specificato, fatte salve successive modificazioni:
 - € 4.956,43 per competenze, sul capitolo di spesa 9320/2024-2025;
 - € 1.179,64 per oneri riflessi, sul capitolo di spesa 9322/2024-2025;
 - € 421,30 per Irap, sul capitolo di spesa 9323.10/2024-2025;
5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Personale dell'esecuzione di quanto stabilito dalla presente;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Incremento del budget relativo al salario accessorio del personale dipendente in attuazione dell'articolo 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 in misura pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Triennio 2023/2025.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 05.05.2023

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 09.05.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 74 del 11/05/2023

OGGETTO:

Incremento del budget relativo al salario accessorio del personale dipendente in attuazione dell'articolo 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 in misura pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Triennio 2023/2025.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **SECCI MARIA PAOLA**

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **MARCELLO MARCO**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Li 12/05/2023